

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/491 DELLA COMMISSIONE****del 21 marzo 2018****relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo»***[notificata con il numero C(2018) 1634]***(I testi in lingua neerlandese, inglese e francese sono i soli facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 14 giugno 2017. La lettera di intenti è stata sottoscritta anche dalla Svizzera, che partecipa già a questo corridoio ferroviario merci come paese terzo a norma dell'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010. La lettera include la proposta di estendere il corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra.
- (2) La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito.
- (3) La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010. I paesi partecipanti al corridoio continuano a essere sei, dei quali cinque sono Stati membri dell'Unione. L'allineamento generale del corridoio con il corridoio della rete centrale «Mare del Nord-Mediterraneo» rimane invariato. L'estensione proposta è compatibile con la rete TEN-T e rispetta le seguenti prescrizioni TEN-T: completa elettrificazione dei binari di linea, almeno 22,5 t di carico per asse, 100 km/h di velocità e la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di 740 m.
- (4) Secondo lo studio sul mercato dei trasporti accluso alla lettera di intenti, si prevede che l'estensione aggiungerà ulteriori volumi di trasporto ferroviario internazionale e comporterà un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia grazie a un collegamento più breve da e verso i porti marittimi francesi sul Mediterraneo per le merci e le materie prime in ingresso o in uscita dalla Svizzera, con il risultato di notevoli vantaggi socioeconomici legati alla riduzione di emissioni di carbonio e a una minore congestione del traffico stradale.
- (5) L'estensione proposta è coerente con l'obiettivo di creare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. L'estensione collegherà i principali settori economici dalla zona di Ginevra a importanti porti marittimi europei come Amsterdam, Anversa, Dunkerque, Marsiglia, Rotterdam e Zeebrugge, rafforzando quindi l'interconnessione della rete TEN-T con la Svizzera, un paese terzo di importanza cruciale.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti interessati sono stati consultati in merito all'estensione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La proposta inclusa nella lettera di intenti pervenuta il 14 giugno 2017 e riguardante l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra, inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

<sup>(1)</sup> GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per la Commissione*

Violeta BULC

*Membro della Commissione*

  

---